

APPELLO 10/2014

XXXIII Campionato Invernale Fiumicino

Circolo Velico Fiumicino

Gruppo Crociera Tecno

UTOPIA ITA 9700 contro MAMMAMEA ITA 15641

Regola 60.1(a) – *Un Comitato delle proteste può protestare una barca, ma non in seguito ad informazioni derivanti da una protesta invalida, a meno che non risulti che l'incidente può aver provocato lesioni o danni gravi.*

Regola 66 Riapertura di un'udienza - *Il comitato delle proteste può riaprire un'udienza quando decide che può avere commesso un errore significativo, o quando entro un tempo ragionevole si rendano disponibili nuove significative prove. Quando si riapre un'udienza la maggioranza dei membri del comitato delle proteste deve, ove possibile, essere composta da membri del comitato delle proteste originario.*

Regola 70.1 (a) . *Salvo che il diritto di appello non sia stato negato a norma della regola 70.5, una parte di una udienza può appellare una decisione di un comitato delle proteste o le sue procedure, ma non i fatti accertati.*

Regola 70.4 *Un circolo o un'altra organizzazione affiliata ad una autorità nazionale può chiedere un'interpretazione delle regole, purché non riguardi una protesta o una richiesta di riparazione che possa essere appellata. L'interpretazione non deve essere usata per cambiare una precedente decisione di un comitato delle proteste.70.5*

La Giuria d' Appello riunita nelle persone di Eugenio Torre (Pres.), Marco Alberti, Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Sergio Pepe (membri), con Giuseppe Russo, Anna Maria Bonomo (membri supplenti), Lorena Gucciardi (uditrice) ha assunto la seguente

decisione

sull'appello proposto dall' imbarcazione UTOPIA ITA 9700 contro la decisione assunta dal Comitato delle Proteste in data 16.03.2014 di squalificarla dalla prova N. 7 del XXXIII Trofeo di Fiumicino svoltasi in data 23 febbraio 2014 per infrazione della Regola 11 del Regolamento di Regata.

Nell'appellare la decisione del Comitato per le Proteste, UTOPIA ITA 9700 contesta un asserito errore di procedura da parte del Comitato per le Proteste ***“essendo stato il verdetto del Comitato per le Proteste posto senza aver attentamente visionato il tracciato Track Tracker della regata stessa”***.

Sempre nell'ambito dello stesso appello, UTOPIA ITA 9700 pone il seguente quesito: *“se fosse sufficiente lo spazio di manovra ed il tempo per permettere ad UTOPIA di evitare la collisione e se l'imbarcazione MAMMAMEA avrebbe realmente potuto evitare l'abbordo se solo avesse rispettato la più elementare delle regole di regata “dare acqua quando si procede con mure a sinistra ad una imbarcazione che procede con mure a dritta”*.

Al punto 19 delle IdR del Campionato è scritto: *“I sistemi di registrazione elettronica via GPS non possono costituire prova nell’ambito di una protesta o richiesta di riparazione. Ciononostante la Giuria potrà esaminarli ai fini della ricostruzione dei fatti avvenuti”*.

Sempre al punto 19 delle IdR e’ scritto: *“Un’imbarcazione che intenda protestare, oltre ad uniformarsi al disposto della regola ISAF 61.1, deve informare tempestivamente il battello di arrivo, dopo l’avvenuto arrivo, dell’intenzione di protestare, pena l’inammissibilità della stessa (estensione della regola ISAF 61.1)”*

In una prima udienza, tenutasi in data 23 febbraio 2014, sono state esaminate in udienza congiunta le proteste n. 15 (UTOPIA ITA 9700 contro MAMMAMEA ITA 15641) e n. 19 (MAMMAMEA contro UTOPIA) ritenendole riguardare lo stesso incidente. Nel corso della prima udienza la protesta di UTOPIA ITA 9700 è considerata invalida, per mancata notifica al CdR all’arrivo, ma alle parti viene notificata a voce l’intenzione del CdP di procedere ugualmente per la presenza di danni e della protesta incrociata. Per questa ragione il CdP non protesta ITA 15641 a fronte di fatti accertati nella discussione di una protesta valida

Da un primo accertamento dei fatti del CdP, risulta che ITA 15641 avvicinandosi alla boa di svincolo su mure a sinistra si è infilata fra la boa e ITA 9700 creando una collisione. La conclusione è ITA 15641 ha infranto la regola 18.3 e quindi ITA 15641 viene squalificata.

Da un esame dei tracciati GPS effettuato dal presidente del CdP il giorno successivo emerge che, *“mentre il tracciato è confuso sulla boa di bolina, risulta invece chiaro che le due barche hanno seguito rotte parallele, praticamente sovrapposte, dalla boa di bolina a quella di svincolo, fino a girare assieme quest’ultima”*.

Poiché dal tracciato GPS risulta impossibile un’infrazione della regola 18.3 in corrispondenza della boa di svincolo e ritenendo di aver commesso un errore, il CdP decide di riaprire l’udienza congiunta delle proteste N. 15 e N. 19 in data 13 marzo 2014.

All’udienza nel CdP regolarmente costituito, sono presenti due dei membri del CdP che avevano partecipato all’udienza del 23 febbraio, costituendo così la maggioranza del pannello. In accordo con le prescrizioni della Regola 66, sono inoltre presenti protestante e protestato e un testimone.

I fatti accertati dal CdP nel corso della riapertura d’udienza sono i seguenti:

“Il CdP è pervenuto alla convinzione che non si tratti di due proteste incrociate rappresentanti uno stesso fatto, ma di due proteste riguardanti fatti avvenuti in momenti successivi. La prima (9700 contro 15641) riguarda un ingaggio sulla boa di bolina in cui il protestato, proveniente mure a sinistra forza il passaggio fra la boa e ITA 9700 violando la regola 18.3. La seconda riguarda la collisione fra ITA 9700 e ITA 15641 mentre le due barche si dirigono sulla boa del traversino ingaggiate sulle stesse mure. ITA 9700 barca sopravvento, non si è tenuta discosta da 15641 barca sottovento, violando in tal modo la regola 11 del Regolamento di Regata”.

In base ai fatti accertati, si conferma che le due proteste riguardano incidenti diversi, avvenuti in momenti successivi.

La protesta N. 15 ITA 9700 contro ITA 15641 riguarda un incidente avvenuto alla boa di bolina senza contatto fra le imbarcazioni né lesioni a membri degli equipaggi, pertanto senza soddisfare i requisiti della Regola 60.3(a)(1). Il CdP conferma la decisione già assunta nel corso della prima udienza squalificando ITA 15641 per infrazione della RRS 18.3. In proposito la Giuria d’appello ritiene che questa protesta è da

considerarsi invalida non avendo il protestante adempiuto a quanto previsto al punto 19 delle IdR (informare il CdP all'arrivo dell'intenzione di protestare), secondo quanto risulta dalla originaria udienza.

La protesta N. 19 ITA 15641 contro ITA 9700 si riferisce all'incidente occorso mentre le due imbarcazioni ingaggiate percorrevano il traversino fra la boa di bolina e quella di disimpegno ed il contatto è avvenuto fra la boa di bolina e la boa di disimpegno. In base ai fatti accertati è immune da vizi la conclusione che ITA 9700, ingaggiata sopravento, non si tenuta discosta da ITA 15641, sottovento, infrangendo la regola 11 RRS. E' da aggiungere, a causa del contatto, che ITA 9700 infrange anche la regola 14 RRS. Per converso, anche se non riportato per iscritto dal CdP, risulta evidente dai tracciati GPS allegati dall'appellante e dal Presidente del CdP che ITA 15641 non avrebbe potuto fare nulla per evitare la collisione, per cui è da escludere che essa abbia violato la citata regola 14.

Per quanto riguarda il presente appello, in base a quanto stabilito dalle IdR Il CdP non ha commesso errori di procedura non avendo utilizzato nella prima udienza i tracciati GPS; inoltre in base alla Regola 70.4, un concorrente e tantomeno un appellante non può chiedere alla Giuria d'Appello un'interpretazione delle regole

P.Q.M

Questa Giuria d'Appello respinge l'appello proposto da UTOPIA ITA 9700 contro la decisione presa dal Comitato per le Proteste del XXXIII Campionato Invernale di Fiumicino. Riforma inoltre le decisioni del Comitato per le proteste stabilendo che, per la protesta N. 19, ITA 9700 deve essere squalificata per infrazione delle regole 11, e 14. Riguardo la protesta N. 15, questa deve essere considerata invalida e pertanto ITA 15641 deve essere reintegrata nella classifica per la prova N. 7 del XXXIII Campionato Invernale di Fiumicino.

Così deciso a Genova il 27 settembre 2014

f.to Eugenio Torre, presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale